



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 64 DEL 13/02/2025

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE, CHE SI SVOLGE SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, PER LA GIORNATA DEL 28 FEBBRAIO 2025 AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DI TERMINI IMERESE 2025".

"Il responsabile del procedimento arch. Vincenzo Bonadonna, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°7 del 21/01/25 relativa all'atto di indirizzo per la manifestazione Carnevale 2025 che richiama la determinazione dirigenziale del 1° Settore, n°3108 del 18/12/24 con cui era stata approvata l'aggiudicazione di servizio di promozione, organizzazione, realizzazione e gestione della stessa manifestazione ad un operatore economico;

Preso atto della necessità di rinviare il consueto mercato settimanale, che si svolge sul Lungomare Cristoforo Colombo, il giorno 28 febbraio 2025;

Considerato che, ciò si rende necessario per consentire l'installazione delle strutture e delle attrazioni che richiedono adeguati tempi tecnici di montaggio, non essendo, altrimenti possibile, garantire nella stessa area sia lo svolgimento del mercato che la corretta e tempestiva installazione delle stesse;

Accertato che l'occasione della manifestazione "Carnevale di Termini Imerese 2025" riveste motivo di pubblico interesse in quanto evento di interesse turistico-culturale;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di sospensione temporaneo del mercato settimanale solo per la giornata del 28 febbraio 2025, fermo restando, che la giornata di vendita potrà essere recuperata, così come stabilito dall'art. 8 comma 13 L.r. 18/95;

Visto il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2013;

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l'art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 di modifica all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

U
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese
Protocollo N. 0007687/2025 del 17/02/2025



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Accertato che, l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ORDINA

- **la sospensione**, per le motivazioni di cui in premessa, del Mercato Settimanale del Venerdì' nella giornata del 28 febbraio 2025;

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Polizia Municipale incaricata alla vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio *on-line*;
- trasmessa al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese;
- trasmessa alle Organizzazioni Sindacali per il Commercio su aree pubbliche: segreteria@alice.it, presidente@liberimpresa.it, felice12@me.com, cidecpa@hotmail.com, casartigiani@gmail.com, info@confesercentisicilia.it, vincenzolamonte@confesercentipalermo.it.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Vincenzo Bonadonna